



Estratto del verbale della seduta del 23 ottobre 2024

DELIBERAZIONE N. 183

Oggetto:

Costituzione in giudizio della Regione nel procedimento civile iscritto sub R.G. 1926/2024 instaurato con ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. e contestuale affidamento del patrocinio legale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che in data 17 settembre 2024 è pervenuta alla Regione la notifica (prot. 24241-A) – già effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 12 settembre 2024 - di un ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c., promosso da un Ente proprietario delle pp. ff. 700 e 701/2 in C.C. Denno, avanti al Tribunale di Trento e diretto ad ottenere la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del diritto di proprietà sui citati fondi;

Preso atto che con atto notarile di dismissione del 3 aprile 2024, tale Ente ha dichiarato di abbandonare le citate pp. ff. 700 e 701/2 e con il presente ricorso al Tribunale di Trento, intende conseguire un idoneo titolo, valido ai fini dell'acquisizione, da parte della Regione, delle predette pp. ff. a norma di quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Ritenuto che vi siano validi argomenti per opporsi in giudizio all'acquisizione delle citate proprietà, in quanto esse potrebbero comportare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione e altre implicazioni derivanti dalla natura dei beni rinunciati;

Letto l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116, e dal Decreto Legislativo 15 maggio 2023, n. 64, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che con la richiamata nota di data 17 settembre 2024, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento si è dichiarata disponibile, in caso di costituzione in giudizio, ad assumere il patrocinio legale della Regione nella citata controversia;

Dato atto che il fondo spese, costituito presso l'Avvocatura Distrettuale, ha sufficiente disponibilità e pertanto non è necessario provvedere al relativo incremento;

Vista la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici";

Ritenuto pertanto di autorizzare l'intervento della Regione nella presente vertenza, al fine di contestare le pretese dei ricorrenti, affidando la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 1. febbraio 1973, n. 49 e ss.mm.;

Ritenuto per tanto di autorizzare l'intervento della Regione nella citata controversia,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di costituirsi nel procedimento civile iscritto sub R.G. 1926/2024 instaurato con ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c avanti al Tribunale di Trento;
2. di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa della Regione nel procedimento civile di cui al punto che precede;

3. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;
5. di dare infine atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).